



**DELIBERAZIONE N° 88 DEL 30/12/2024**

**OGGETTO:** **ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2025 – MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA RELATIVA DISCIPLINA**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Dicembre** alle ore **09:42** (orario di convocazione: 09:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 18.12.2024 prot. n. 49296, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	BETTI MATTEO	Presidente del Consiglio	P in sede	
3	MASTROIANNI VINCENZO	Consigliere	P in sede	
4	TORRE FRANCA	Consigliere	P in sede	
5	MARIANELLI ELENA	Consigliere	P in sede	
6	MATTEOLI ROSANNA	Consigliere	P in sede	
7	CIPOLLINI EGLE	Consigliere		AG
8	BALDI SIMONE	Consigliere	P in sede	
9	NACCI MONICA	Consigliere		AG
10	PANNOCCHIA TOMMASO	Consigliere	P in sede	
11	TADDEI PABLO	Consigliere	P da remoto	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	BROTINI ELIA	Consigliere		AG
14	VALLINI PAOLO	Consigliere		AG
15	BRUNI FRANCESCA	Consigliere		AG
16	BAGNI VERONICA	Consigliere		AG
17	GUAZZINI MANOLA	Consigliere		AG

PRESENTI: 9 ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, presente in sede.



Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: GRECO MARCO, GORI MARINO, SQUICCIARINI MATTEO, BONACCORSI AZZURRA. Gli Assessori BONACCORSI AZZURRA, GORI MARINO, GRECO MARCO e SQUICCIARINI MATTEO sono presenti in sede. L'Assessore MAGGIORELLI ELENA è assente.

Presiede il Presidente del Consiglio Matteo Betti.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: MARIANELLI ELENA, BALDI SIMONE, PANNOCCHIA TOMMASO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO**

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione di regolamenti comunali ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 42;

Premesso che con l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 è stata istituita, a decorrere al 1.1.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Considerato che i commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del sopracitato Decreto Legislativo, così come modificato dall'articolo 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296, prevedono che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1977 n. 446, e successive modificazioni, possono:

- a) disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali;
- b) stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'articolo 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138 il quale stabilisce che *"..... Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

Richiamato il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmesso all'Ente in data 22.02.2018, Prot. 5745, in risposta a specifico quesito dell'Amministrazione, secondo il quale *"... Stante il tenore delle disposizioni sopra richiamate, e in particolare considerato il fatto che esse si riferiscono a "specifici requisiti reddituali", deve intendersi che il Comune, nell'esercizio della facoltà di stabilire un'esenzione dell'imposta per i contribuenti che*



*percepiscono un reddito entro un determinato importo, possa limitarla ai redditi che derivino da una specifica fonte, come, ad esempio, da lavoro dipendente o da pensione";*

Visto il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2022;

Dato atto della modifica al suddetto regolamento proposta dalla Giunta Comunale a questo Organo con deliberazione 136 del 5 dicembre 2024, relativa ad un alleggerimento della pressione fiscale in materia di addizionale comunale IRPEF tramite un innalzamento della soglia di esenzione per specifiche fasce di reddito, manovra consentita dagli equilibri finanziari di parte corrente stimati in sede di redazione della bozza di Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

Precisato che la suddetta proposta si concretizza in una modifica della soglia di esenzione riservata ai redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione, tramite un innalzamento della stessa da € 12.500,00 a € 14.000,00;

Considerata la validità della suddetta proposta e ritenuto opportuno procedere alla approvazione della citata modifica regolamentare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, anch'esso di competenza di questo Consiglio;

Vista la documentazione allegata alla presente deliberazione;

Ricordato che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Precisato che, in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali:

- *il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle*



*entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";*

- *l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, precisa che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*
- *l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;*

Tenuto conto del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2021 emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con cui:

- sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, meglio dettagliate nell'allegato A del citato DM;
- all'art. 3 è precisato che le suddette specifiche non si applicano *"alle delibere relative all'addizionale comunale IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta"*;

Precisato che:

- è in atto da parte dei due rami del Parlamento l'approvazione della Legge di Bilancio anno 2025, il cui iter di approvazione è stato avviato lo scorso 23 ottobre con la trasmissione del Disegno di Legge di Bilancio 2025 al Parlamento;
- il disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede, tra le novità la resa strutturale della revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024, con l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l'applicazione dell'aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro), lasciando tuttavia ai Comuni, come già avvenuto per l'anno 2024, la possibilità di continuare ad applicare l'addizionale comunale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito in vigore nell'anno 2023, con la possibilità tuttavia di conformarsi alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito previsti dalla novella legislativa entro il 15 aprile 2025;

Visti:

- gli articoli 42-49 del TUEL;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011;
- la legge n. 296/2006;



- l'art. 53 della legge n. 388/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato B**);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 23.12.2024;

Udita la relazione dell'Assessore Marino Gori, come da file audio-video in atti;

Uditi gli interventi, come da file audio-video in atti, di:

- Consigliera Franca Torre – capogruppo Gruppo Consiliare "Partito Democratico";

Presenti n. 9

Assenti: n. 8 (Monica Nacci, Egle Cipollini, Michele Altini, Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

### **DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa che qui si intende totalmente recepito,

1. Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, come da allegati.
2. Di approvare la documentazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportata:
  - **allegato 1:** regolamento IRPEF modificato in vigore dal 2025;
  - **allegato 2:** regolamento IRPEF con evidenziate le modifiche da apportare rispetto al testo previgente.
3. Di dare atto che la presente deliberazione:
  - ai sensi del D. Lgs. n. 360/1998 art. 1, comma 3, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;



- ai sensi del D. Lgs. n. 23/2011 art. 14 comma 8, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
4. Di dare atto che quanto approvato nell'ambito della presente deliberazione risulta in linea con le previsioni del gettito di entrata da addizionale IRPEF atteso ed inserito negli schemi di bilancio di previsione 2025/2027 in complessivi € 2.700.000,00.
5. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributarî dell'ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine predetto;
  - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle manovre tributarie, qui in esame.
6. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario (**allegato B**).
7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).

### **Indi il Consiglio Comunale**

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 9

Assenti: n. 8 (Monica Nacci, Egle Cipollini, Michele Altini, Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
ing. Matteo Betti

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale  
Danilo D'Aco



Comune di  
**San Miniato**

**Consiglio Comunale**

---